

- 2) che il contenuto integrale della presente determinazione venga comunicato al proponente e per conoscenza ai Comuni di Giovo e Lissone, al Servizio minerario, al Servizio geologico, al Servizio foreste e fauna, al Servizio sistemazione montana, al Servizio opere idrauliche, al Servizio parchi e conservazione della natura, al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio utilizzazione delle acque pubbliche, al Settore tecnico dell'APPA ed alla UO prevenzione ambientale dell'APSS;
- 3) che il dispositivo della presente determinazione venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRETTORE  
F. BERLANDA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA SALUTE

7 giugno 2006

### **Accordo provinciale per i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi)**

*Premesso che*

- con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di data 23 marzo 2005 è stato approvato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) (di seguito ACN), ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

*Ricordato che*

- l'ACN prevede la definizione di intese regionali (provinciali), stipulate tra le Regioni (Province Autonome) e le organizzazioni sindacali dei medici specialisti ambulatoriali e dei professionisti ambulatoriali firmatarie dell'ACN stesso, per la disciplina di alcuni aspetti specifici;

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

rappresentata dall'Assessore alle politiche per la salute dott. Remo Andreolli, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 di data 29 maggio 2006

e le

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

- SUMAI (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana), legalmente rappresentata dal dott. Pierluigi Amadori,
- Federazione Medici - UIL FPL, legalmente rappresentata dal dott. Nicola Paoli,
- AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani), legalmente rappresentata dal dott. Francesco Reitano,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO PROVINCIALE

#### **Indice**

- Articolo 1 - Principi generali  
Articolo 2 - Criteri per la trasformazione degli incarichi a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, dell'ACN  
Articolo 3 - Attività compatibili

Articolo 4	-	Quota variabile del compenso
Articolo 5	-	Tutela della maternità delle specialiste ambulatoriali e delle professioniste incaricate a tempo determinato
Articolo 6	-	Formazione continua
Articolo 7	-	Comitato provinciale
Articolo 8	-	Partecipazione ad organismi
Articolo 9	-	Rinvio
Articolo 10	-	Decorrenza

### *Articolo 1* *Principi generali*

1. I medici specialisti e i professionisti sanitari, ciascuno nel proprio ambito professionale, conformano la propria attività alle linee guida in materia di politiche per la salute e aderiscono alle linee di indirizzo per la qualificazione dell'assistenza collettiva, ospedaliera e distrettuale emanate dalla Giunta provinciale.

2. Fermi restando gli obiettivi fondamentali di carattere generale indicati dall'articolo 5 dell'ACN, i medici specialisti e i professionisti sanitari, mediante collaborazioni con gli organismi sanitari, azioni mirate, iniziative sperimentali e modificazioni procedurali e comportamentali a carattere permanente, assicurano:

- la partecipazione alla programmazione a livello distrettuale degli interventi per il miglioramento dello stato di salute della popolazione secondo le priorità rilevate;
- l'applicazione di criteri di appropriatezza clinica con specifico riferimento alle prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche;
- l'osservanza delle indicazioni operative concordate per garantire l'integrazione degli interventi sanitari con quelli sociali nei processi assistenziali.

3. I medici specialisti e i professionisti sanitari convengono altresì sull'introduzione, mediante opportune successive intese definite in sede di Comitato provinciale ex articolo 25 dell'ACN (di seguito Comitato provinciale), di idonei strumenti di valutazione del grado di adesione agli obiettivi e percorsi concordati e dell'efficienza e dell'efficacia delle attività assistenziali.

### *Articolo 2* *Criteri per la trasformazione degli incarichi a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, dell'ACN*

1. Entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito azienda) adotta un piano generale delle esigenze dell'attività specialistica convenzionata a tempo indeterminato, che viene trasmesso alla Provincia ed approvato dalla stessa entro 30 giorni.

2. La Provincia comunica l'approvazione di detto piano ai medici specialisti ambulatoriali e ai professionisti sanitari titolari, alla data di sottoscrizione del presente accordo, di incarico a tempo determinato, conferito dall'azienda ai sensi del Protocollo aggiuntivo al DPR n. 271/2000, del DPR n. 446/2001 e ai sensi dell'articolo 23, comma 10, dell'ACN, ai fini dell'eventuale istanza di trasformazione di cui al successivo comma 3.

3. I medici specialisti ambulatoriali e i professionisti sanitari di cui al comma 2, con un'anzianità di servizio nell'incarico di almeno 18 mesi complessivi presso l'azienda, possono chiedere la trasformazione dell'incarico da tempo determinato a tempo indeterminato, entro il termine di 2 mesi dalla data di approvazione del piano generale da parte della Provincia o, successivamente, entro 2 mesi dal compimento del secondo anno di incarico.

4. Le istanze di cui al comma 3 sono accolte dall'azienda in conformità alle previsioni del piano generale, a favore degli specialisti e dei professionisti sanitari che abbiano prestato servizio senza sanzioni disciplinari e previo parere favorevole del direttore del distretto sanitario presso il quale il medico o professionista svolge il maggiore numero di ore di incarico. In caso di pluralità di richieste, la trasformazione dell'incarico è effettuata con priorità per gli specialisti e i professionisti con maggiore anzianità di servizio presso il Servizio sanitario nazionale, in qualità di specialista o professionista convenzionato e, in caso di pari anzianità di servizio, con maggiore anzianità di specializzazione e successivamente anzianità di laurea.

*Articolo 3*  
*Attività compatibili*

1. L'incarico di medico specialista ambulatoriale a tempo determinato è compatibile con l'incarico di continuità assistenziale a tempo determinato o indeterminato, entro il limite delle 38 ore settimanali previsto dall'articolo 16, comma 1, dell'ACN.

*Articolo 4*  
*Quota variabile del compenso*

1. I Fondi annui per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, costituiti ai sensi dell'articolo 42, lett. B, e all'articolo 43, lett. B, dell'ACN, sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi di miglioramento organizzativo e clinico dei servizi e delle prestazioni erogati, tra i quali, particolarmente qualificanti, i seguenti:

- la riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento ai servizi specialistico ambulatoriali ospedalieri;
- la copertura del servizio in sedi disagiate e/o con articolazioni orarie disagiate;
- la collaborazione specialistica a favore degli ospedali di distretto, con particolare riguardo ai servizi di Pronto soccorso dei Presidi ospedalieri privi delle Unità operative delle discipline mediche corrispondenti;
- la collaborazione specialistica a favore delle associazioni di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
- la partecipazione alla programmazione a livello distrettuale degli interventi per il miglioramento dello stato di salute della popolazione secondo le priorità rilevate;
- la realizzazione di progetti connessi alle esigenze specifiche dei singoli distretti sanitari, quali, ad esempio, la qualificazione dell'assistenza domiciliare e delle cure palliative.

2. Spetta all'azienda, in sintonia con gli atti provinciali di programmazione e di indirizzo, la formulazione degli obiettivi a carattere generale ovvero riferiti ad attività svolte a livello distrettuale, per tutti i sanitari convenzionati ovvero per alcuni in ragione della professionalità posseduta, fermo restando il potenziale accesso di tutti i beneficiari aventi diritto ad una remunerazione variabile potenzialmente di pari entità.

3. Gli obiettivi sono negoziati dall'azienda con le organizzazioni sindacali, con le quali in particolare sono concordate la ponderazione degli obiettivi e le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi. Gli obiettivi sono assegnati entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.

4. L'entità massima delle quote orarie è desunta a consuntivo, sulla base della capienza dei Fondi, così come stabilita dall'ACN e dal presente accordo, e del numero di ore di servizio effettivamente prestate nell'esercizio di riferimento.

5. A ciascun convenzionato, in ragione delle ore prestate, è corrisposta la percentuale delle quota oraria come sopra determinata, in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi.

6. In caso di ritardo nell'assegnazione degli obiettivi imputabile all'azienda viene garantita la corresponsione, in ragione delle ore di servizio prestate da ciascuno e in proporzione ai giorni di ritardo, della quota oraria intera nella misura determinata a consuntivo.

7. Le eventuali risorse economiche che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili sui Fondi, a causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, saranno riassegnate ai medesimi Fondi dell'esercizio successivo.

*Articolo 5*  
*Tutela della maternità delle specialiste ambulatoriali e delle professioniste incaricate a tempo determinato*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, dell'ACN, nel caso di gravidanza a rischio il periodo di assenza della specialista o della professionista incaricata a tempo determinato non è computato nel periodo di sei mesi di conservazione dell'incarico.

2. Nel periodo di assenza della specialista o della professionista titolare per gravidanza o puerperio, l'azienda individua un sostituto, secondo i criteri di cui all'articolo 40 dell'ACN.

3. Qualora il termine finale del periodo di assenza:

- a) sia antecedente il termine di scadenza dell'incarico conferito, la specialista o la professionista prosegue nell'incarico conferito fino alla scadenza del medesimo;
- b) sia successivo al termine di scadenza dell'incarico conferito, quest'ultimo cessa in ogni caso alla data della sua scadenza naturale.

4. La specialista o la professionista avente titolo ad assumere l'incarico, sia in prima nomina sia per rinnovo, ha diritto al conferimento dell'incarico se pure impedita ad assumere lo stesso per assenza dovuta a gravidanza o puerperio e ad essere sostituita da un sostituto incaricato dall'azienda ai sensi del comma 2.

#### *Articolo 6* *Formazione continua*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini dell'assolvimento del debito formativo annuale la Provincia riconosce ai medici specialisti e ai professionisti sanitari convenzionati, anche se a tempo determinato, fino a 50 ore annue.

2. Le ore di assenza dal servizio per l'assolvimento del debito formativo non possono superare il doppio dell'orario settimanale di servizio.

3. Sono riconosciute, se accreditate, le attività formative di partecipazione:

- a eventi formativi di tipo residenziale;
- ad attività di formazione a distanza;
- a progetti di formazione sul campo;
- ad attività di ricerca.

L'Azienda può autorizzare la partecipazione dello specialista o del professionista a eventi formativi in corso di accreditamento.

4. Il debito formativo deve essere soddisfatto preferibilmente con la partecipazione ad iniziative formative rientranti nella programmazione provinciale o aziendale organizzate direttamente dall'azienda e, almeno fino al 70%, anche con la partecipazione ad attività dalla stessa riconosciute coerenti con gli obiettivi aziendali o inerenti l'attività professionale svolta in azienda. Il restante 30% può essere soddisfatto con la partecipazione ad altre iniziative, purché accreditate e inerenti l'attività professionale in senso lato.

5. Agli specialisti e ai professionisti convenzionati è data la possibilità di accedere a tutte le iniziative formative programmate e/o gestite dall'azienda, che a tal fine opera di norma una riserva di uno o più posti a loro destinati.

6. Per le spese di iscrizione a iniziative formative accreditate è assicurato a ciascun medico specialista e a ciascun professionista convenzionato, dietro presentazione di regolare documentazione, un contributo fino a 400,00 euro annui non cumulabili di anno in anno.

7. Le modalità di partecipazione alle iniziative formative sono disciplinate dall'azienda mediante specifico accordo aziendale o con intese operative nell'ambito del Comitato aziendale di cui all'articolo 24 dell'ACN. Fino alla stipulazione di dette intese restano in vigore, per quanto non diversamente disciplinato dai commi precedenti, le disposizioni di cui alle "Norme generali per la formazione continua dei medici specialisti ambulatoriali" approvate dal Gruppo tecnico per la formazione continua in data 21 maggio 2002.

#### *Articolo 7* *Comitato provinciale*

1. Oltre alle competenze previste dall'articolo 25 dell'ACN, il Comitato provinciale:

- nomina, in relazione a eventuali esigenze operative e su designazione della componente medica del Comitato stesso, responsabili di branca ai sensi dell'articolo 30 dell'ACN;
- individua, su designazione della componente medica del Comitato stesso, un rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali presso ciascun distretto sanitario per la partecipazione alla programmazione delle attività sanitarie.

#### *Articolo 8* *Partecipazione ad organismi*

1. La partecipazione agli organismi previsti dall'ACN è assicurata oltre all'impegno assistenziale stabilito nell'incarico e dà diritto per ogni seduta al compenso forfetario onnicomprensivo stabilito, per analogia partecipazione, dall'accordo provinciale vigente dei medici di medicina generale.

2. Il compenso di cui al comma 1 è riconosciuto anche:

- ai responsabili di branca nominati dal Comitato provinciale per la partecipazione a sedute degli organismi previsti dall'ACN ovvero a sedute dei Comitati di dipartimento;
- al rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali individuato dal Comitato provinciale per la partecipazione a sedute di programmazione presso il distretto sanitario.

*Articolo 9*  
*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applica l'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 23 marzo 2005.

*Articolo 10*  
*Decorrenza*

1. Il presente accordo esplica i propri effetti a decorrere dal giorno successivo alla data della sua sottoscrizione e trova applicazione fino alla rinnovazione dello stesso.

2. Con riferimento agli istituti giuridici contemplati dall'ACN e per gli aspetti dallo stesso demandati ad eventuale ulteriore disciplina in sede locale, il presente accordo provinciale può essere integrato mediante successivi accordi.

**PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE  
R. ANDREOLLI

**PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

SUMAI  
P. AMADORI

FEDERAZIONE MEDICI - UIL FPL  
N. PAOLI

AUPI  
REITANO

---

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
11 luglio 2006, n. 8

**Nomina del Comitato provinciale per le comunicazioni**

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

Nella seduta dell'11 luglio 2006, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 8 ha costituito e nominato, per la durata della XIII legislatura provinciale, il Comitato provinciale per le comunicazioni, ai sensi della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni), con la seguente composizione:

- Adriano Goio, nato a Trento l'8 maggio 1936, in qualità di presidente;
- Eraldo Busarello, nato a Borgo Valsugana il 25 marzo 1957, in qualità di componente;
- Fabio Lucchi, nato a Trento il 16 novembre 1953, in qualità di componente;
- Paolo Romito, nato a Trento il 10 settembre 1961, in qualità di componente;
- Sandro Bampi, nato a Trento il 29 dicembre 1962, in qualità di componente.

IL PRESIDENTE  
D. PALLAORO

---